REGOLAMENTO

Associazione Nazionale Giacche Verdi O.D.V.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e funzione del Regolamento
Il presente Regolamento, composto da n. 32 articoli, integra e specifica lo Statuto dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV, nel rispetto della normativa vigente e dei principi del Codice del Terzo Settore.
Esso costituisce atto attuativo dello Statuto e disciplina l'organizzazione interna dell'Associazione, definendo ruoli, competenze, modalità operative e rapporti tra i diversi livelli associativi.
Il Regolamento è finalizzato a garantire:
- democraticità interna;
- trasparenza gestionale;
- unitarietà dell'azione associativa;
- coerenza con le finalità statutarie.

Le disposizioni del presente Regolamento sono vincolanti per tutti i soci e per tutte le articolazioni territoriali dell'Associazione.

Art. 2 – Normativa di riferimento
L'attività dell'Associazione si svolge nel rispetto delle seguenti normative:
- Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile);
- ulteriori normative statali e regionali applicabili.

L'Associazione opera quale associazione di protezione civile e ambientale e quale ente unitario del Terzo Settore riconosciuta ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 – Sede e conservazione della documentazione
La sede legale dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV è stabilita in Biella, Via Gersen n. 11.
Presso la sede nazionale sono conservati:
- il registro dei soci;
- i verbali delle assemblee;
- i verbali del Consiglio Direttivo Nazionale;
- la documentazione amministrativa e contabile.

La documentazione è custodita nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e della normativa sulla protezione dei dati personali ed è visionabile previa richiesta scritta alla Segreteria.

Art. 4 – Attività dei vari organismi

Le attività e gli obiettivi dell'Associazione sono previsti dallo Statuto Nazionale, in particolare dall'art. 4. È compito di tutti gli organi e di tutti i gruppi territoriali adottare ogni iniziativa finalizzata a promuovere, coordinare e disciplinare l'attività di volontariato, nonché acquisire consensi mediante adeguate attività di proselitismo e divulgazione.
Tenuto conto della complessità organizzativa attuale dell'Associazione, sviluppatasi nelle varie regioni in maniera differente, e al fine di chiarire i ruoli, il grado di autonomia e l'ambito territoriale di operatività di ogni raggruppamento, di seguito vengono definite le principali attività dei vari organismi.

TITOLO II
STRUTTURA GERARCHICA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 – Composizioni e competenze

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV è un ente unitario strutturato su più livelli territoriali.
Le articolazioni territoriali costituiscono strutture organizzative interne e non enti autonomi federati, affiliati o aggregati.
Le articolazioni territoriali, pur dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale nei limiti dello Statuto, operano in nome e per conto dell'Associazione Nazionale, sotto il coordinamento e il controllo del Consiglio Direttivo Nazionale.
Tutte le attività associative devono essere coerenti con le finalità statutarie e con la normativa vigente in materia di enti del Terzo Settore.

Livello Nazionale

Coordina e dirige l'Associazione; definisce le linee guida, i regolamenti, i protocolli operativi e formativi; esercita potere gerarchico vincolante sui livelli inferiori; nomina gli organi di disciplina. Vengono considerate attività organizzate dal Direttivo Nazionale, ma gestite da tutti i gruppi, l'organizzazione della partecipazione A.N.Gi.V. a Fieracavalli Verona (VR), Travagliato Cavalli (BR) e al Raduno Nazionale.
Al fine di ottimizzare e ridurre i costi assicurativi dei soci, della tutela legale e degli automezzi di proprietà o in comodato d'uso, è compito del Nazionale curare l'aspetto assicurativo in tutte le sue componenti.
Spetta al Direttivo Nazionale costituire nuovi gruppi nelle regioni in cui l'Associazione non è presente, così come definire accordi e rapporti di collaborazione con altre associazioni organizzate a livello nazionale o sovraregionale.

Livello Regionale

Coordina le attività territoriali nella propria regione; organizza i servizi a cavallo su tutto il territorio regionale; adatta le direttive nazionali alle esigenze locali; supervisiona i gruppi provinciali; amministra il territorio regionale laddove non siano presenti gruppi provinciali costituiti; gestisce formazione e protocolli regionali. I raggruppamenti regionali hanno compiti di coordinamento e collegamento nei confronti di tutti i gruppi costituiti con personalità giuridica, oltre che di gestione dei soci iscritti direttamente. Hanno inoltre

potere di controllo relativamente al rispetto dello Statuto e del regolamento nei confronti di tutti i soci aderenti.
Il Presidente Regionale può partecipare ai direttivi provinciali, come previsto dall'art.6.
Per quanto possibile, nell'assemblea ordinaria dei soci, unitamente ai bilanci consuntivo e preventivo, il Direttivo Regionale deve presentare un programma delle attività da svolgere nell'arco dell'anno di competenza.
I raggruppamenti regionali devono inoltre riportare nel sito web tutte le attività maggiormente significative svolte nel territorio di loro competenza.
Spetta al Direttivo Regionale, previo parere consultivo del Direttivo Nazionale, approvare la costituzione di nuovi gruppi territoriali autonomi costituiti con proprio codice fiscale.

Livello Locale, Provinciale e Aree Vaste

In ambito provinciale possono essere presenti più gruppi provinciali, in funzione delle necessità e delle dimensioni del territorio. Ogni gruppo possiede un proprio codice fiscale, propri organi sociali e l'iscrizione al RUNTS. I gruppi dovranno avere una denominazione differente, ad esempio: "Gruppo Provinciale Catania Nord" e "Gruppo Provinciale Catania Sud".
Tali raggruppamenti sono autonomi sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale, patrimoniale e processuale. Operano sul territorio provinciale secondo le direttive nazionali e regionali; coordinano le attività operative locali delle Guardie decretate e ne curano le convenzioni con gli enti preposti.
Questi gruppi, insieme ai gruppi operativi locali, costituiscono l'asse portante dell'impegno e della presenza sul territorio dell'Associazione. Hanno compiti di presenza e controllo sul territorio di competenza.
Tali raggruppamenti, nel territorio di loro competenza, possono costituire nuovi gruppi operativi locali, previo parere del raggruppamento regionale di appartenenza.
Anche i gruppi provinciali devono riportare nel sito web tutte le attività maggiormente significative svolte nel territorio di loro competenza.

Gruppi Operativi Locali (G.O.L.)

Dotati di un capogruppo di riferimento, l'attività principale dei gruppi operativi locali è il controllo del territorio e la gestione di progetti specifici insieme ai raggruppamenti regionali e/o provinciali.

Art. 6 – Coordinamento e funzionamento dei Consigli Direttivi

Al fine di garantire l'unità associativa, il coordinamento delle attività e la coerenza dei livelli territoriali con le finalità e gli indirizzi dell'Associazione Nazionale, è prevista la partecipazione dei Presidenti degli organi di livello superiore alle riunioni degli organi direttivi dei livelli inferiori, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
Il Presidente Nazionale ha facoltà di partecipare alle riunioni dei Consigli Direttivi Regionali, mentre il Presidente Regionale ha facoltà di partecipare alle riunioni dei Consigli Direttivi Provinciali, anche se non componenti degli stessi.
La partecipazione avviene senza diritto di voto e non comporta in alcun caso interferenza diretta nei poteri deliberativi degli organi territoriali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e decisionale. I Presidenti partecipanti possono intervenire con funzioni consultive, di indirizzo e di vigilanza, formulando osservazioni, proposte e raccomandazioni coerenti con lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni associative, secondo il principio gerarchico e organizzativo dell'Associazione.

La presenza del Presidente Nazionale e/o Regionale, nonché gli eventuali interventi effettuati, devono essere espressamente riportati nel verbale della seduta, che dovrà essere trasmesso alla Segreteria Nazionale o Regionale competente.
La partecipazione può avvenire sia in presenza sia mediante strumenti di collegamento a distanza, purché venga garantita l'effettiva possibilità di intervento e partecipazione ai lavori. Le comunicazioni relative alla convocazione devono essere trasmesse agli interessati almeno 48 ore prima della riunione.
Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate esclusivamente al corretto funzionamento degli organi territoriali, al coordinamento tra i diversi livelli associativi e alla trasparenza dell'azione associativa, senza carattere sostitutivo o commissariale.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, al momento dell'insediamento, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché in numero inferiore alla metà dei membri, il Consiglio provvede alla sostituzione nominando i soci che, nell'ultima elezione assembleare, seguono nella graduatoria dei voti. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio devono essere ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.
L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la decadenza automatica dalla carica di Consigliere e da eventuali ulteriori incarichi ricoperti. Costituisce altresì causa di decadenza il mancato rinnovo dell'iscrizione all'Associazione.
Qualora vengano a mancare consiglieri in numero superiore alla metà dei componenti, il Presidente deve convocare l'Assemblea entro un massimo di 90 giorni per procedere alle nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora, per dimissioni o altra causa, perda la maggioranza dei propri componenti. Fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal Consiglio decaduto, con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo organo eletto.
I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcuna remunerazione per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza del Segretario, le relative funzioni saranno svolte da un Consigliere designato dai presenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche e vengono conservate a cura del Presidente e/o del Segretario; esse sono consultabili da tutti i soci che ne facciano richiesta.
Nei casi di gravi inadempienze da parte dei raggruppamenti regionali, provinciali, aree vaste e/o città metropolitane, il Consiglio Direttivo Nazionale, mediante apposita delibera, invita l'ente interessato a sanare le problematiche riscontrate.
Qualora si verifichino comportamenti contrari ai principi dello Statuto Nazionale o del Regolamento, il Consiglio Direttivo Nazionale procede nei confronti del raggruppamento territoriale dotato di personalità giuridica secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, ad esclusione delle questioni riguardanti persone o temi particolarmente delicati, possono essere invitati in qualità di auditori i Presidenti Regionali, i Presidenti dei gruppi provinciali e/o delle aree vaste, nonché eventuali Commissari Straordinari per i gruppi regionali in costituzione.

La partecipazione di soci che ne facciano richiesta può essere autorizzata dal Consiglio Direttivo con voto unanime.
L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale è determinato dal Presidente Nazionale. Ogni componente del Direttivo può richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'ordine del giorno di una successiva riunione. Questioni pregiudiziali, sospensive o proposte di modifica e integrazione dell'ordine del giorno possono essere avanzate dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri e devono essere esaminate dal Consiglio.
Quando ritenuto opportuno, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, soggetti esperti nelle materie trattate.

Art. 7 – Conflitti d'interesse, incompatibilità e decadenza degli incarichi

I titolari di cariche associative, a qualsiasi livello territoriale, esercitano le proprie funzioni nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza e nell'esclusivo interesse dell'Associazione e delle sue finalità statutarie.
Essi sono tenuti a evitare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tra interessi personali, professionali o patrimoniali e quelli dell'Associazione. Per conflitto di interesse si intende qualsiasi situazione nella quale un interesse personale, diretto o indiretto, anche tramite familiari o soggetti collegati, possa interferire con l'imparziale esercizio delle funzioni associative o con l'assunzione di decisioni nell'interesse dell'Associazione.
Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'organo associativo competente e ad astenersi dalla partecipazione a deliberazioni, decisioni o attività inerenti alla materia oggetto del conflitto.
Le cariche associative sono incompatibili con incarichi, funzioni o attività che possano compromettere l'autonomia, l'indipendenza o la credibilità dell'Associazione, nonché con ruoli direttivi o di rappresentanza presso enti, organizzazioni o imprese le cui attività siano in contrasto con le finalità istituzionali e statutarie dell'Associazione.
È inoltre incompatibile il cumulo di incarichi associativi qualora determini sovrapposizione tra funzioni di indirizzo, gestione e controllo, oppure comprometta il corretto funzionamento degli organi associativi.
L'eventuale causa di incompatibilità sopravvenuta deve essere rimossa entro il termine stabilito dall'organo competente; in difetto, l'interessato decade automaticamente dalla carica ricoperta.

Costituiscono cause di decadenza dagli incarichi associativi:
a) la perdita dei requisiti previsti dallo Statuto o dai regolamenti associativi;
b) il sopravvenire di cause di incompatibilità non rimosse nei termini stabiliti;
c) la violazione grave o reiterata delle disposizioni statutarie o regolamentari;
d) comportamenti o attività che arrechino grave pregiudizio all'immagine, al prestigio o al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
La decadenza dall'incarico è deliberata dall'organo associativo competente secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, garantendo all'interessato il diritto di essere previamente informato e di presentare osservazioni o controdeduzioni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i livelli organizzativi dell'Associazione, sia nazionali sia territoriali.

TITOLO III
SOCI E VOLONTARI

Art. 8 – Soci
Possono essere soci dell'Associazione esclusivamente persone fisiche che condividano le finalità associative e si impegnino a rispettare lo Statuto, il presente Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
- socio volontario operativo;
- socio sostenitore;
- socio benemerito;
- socio fondatore;
- socio minorenne.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti associativi, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto.
L'attività del volontario non può essere retribuita ed è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

Socio Volontario Operativo
La qualifica di Socio Volontario Operativo è acquisita mediante apposita richiesta al Raggruppamento Provinciale, ove costituito, oppure al Raggruppamento Regionale, con successiva ratifica unicamente da parte del Consiglio Direttivo competente.
L'adesione all'A.N.Gi.V. comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nel presente Regolamento e nello Statuto Nazionale.
Il Socio Volontario Operativo rappresenta il socio cardine dell'Associazione. Egli si adopera con diligenza e spirito di sacrificio per il raggiungimento degli scopi sociali, ricopre con responsabilità le eventuali cariche affidategli e presta la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito, aderendo liberamente alle finalità associative.
I Soci Volontari impegnati in qualunque attività riconducibile all'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV sono obbligati a indossare l'uniforme prevista dal relativo allegato del presente Regolamento. Il Socio Volontario deve inoltre essere munito del proprio cartellino identificativo, che di norma deve essere esposto durante manifestazioni o attività pubbliche.

Socio Sostenitore
È considerato Socio Sostenitore colui che, pur non potendo prestare la propria opera per il raggiungimento degli scopi sociali, contribuisce, anche economicamente, al sostentamento dell'Associazione.

Socio Benemerito
È considerato Socio Benemerito colui che, per la propria posizione sociale o per l'impegno profuso a beneficio dell'Associazione, venga riconosciuto tale per meriti dal Consiglio Direttivo Regionale competente o dal Direttivo Nazionale.

Soci minorenni e tutela dei minori
L'Associazione promuove e garantisce la tutela dei minori eventualmente coinvolti nelle attività associative, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi di sicurezza, responsabilità e correttezza.

Tutti i soci sono tenuti ad adottare comportamenti improntati al massimo rispetto della persona, alla correttezza morale e alla tutela dell'integrità fisica e psicologica dei minori. Eventuali comportamenti lesivi costituiscono grave violazione disciplinare e sono perseguiti secondo le procedure previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
L'ammissione dei soci minorenni è consentita a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età, previa autorizzazione scritta di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale.
L'iscrizione del minore all'Associazione deve essere autorizzata mediante apposita dichiarazione scritta da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore legale, il quale dichiara di conoscere e accettare lo Statuto e il Regolamento associativo, autorizzando altresì la partecipazione del minore alle attività associative.
Il consenso deve comprendere anche l'eventuale partecipazione ad attività esterne, esercitazioni, uscite formative, attività a cavallo, campi scuola o altre iniziative organizzate dall'Associazione.
I soci minorenni possono partecipare alle attività associative, educative, formative, sociali e alle attività di volontariato compatibili con la loro età, sempre sotto la supervisione dei responsabili dell'Associazione. In particolare possono prendere parte a:

- attività formative e di educazione alla protezione civile;
- attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;
- esercitazioni e attività dimostrative a scopo educativo;
- iniziative sociali, culturali e di volontariato promosse dall'Associazione;
- attività educative e lezioni di equitazione.

La partecipazione alle attività operative o di emergenza è consentita esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa vigente e soltanto per attività compatibili con l'età e la sicurezza del minore.
In ogni caso, i soci minorenni non possono svolgere attività che comportino responsabilità operative autonome o incarichi che richiedano autonomia decisionale incompatibile con la loro condizione di minorenni.
I soci minorenni possono partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Organizzazione; tuttavia, fino al raggiungimento della maggiore età:

- non esercitano il diritto di voto nelle assemblee;
- non possono essere eletti negli organi sociali;
- non possono ricoprire incarichi di responsabilità o rappresentanza;
- non possono assumere ruoli direttivi o di coordinamento.

L'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore legale:

- autorizza l'iscrizione del minore all'Associazione;
- garantisce la conoscenza e il rispetto dello Statuto e dei regolamenti associativi;
- autorizza la partecipazione del minore alle attività, comprese eventuali uscite, esercitazioni o iniziative esterne;
- mantiene il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso alla partecipazione del minore.

I soci minorenni che partecipano alle attività associative sono coperti da apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore e le Organizzazioni di Volontariato. La copertura assicurativa riguarda gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività associative autorizzate. L'Associazione garantisce inoltre la tutela dei dati personali dei minori nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L'eventuale utilizzo di fotografie, video o altro materiale audiovisivo che ritragga minori durante le attività associative è consentito esclusivamente previo consenso scritto dell'esercente la

responsabilità genitoriale o del tutore legale. Al compimento del diciottesimo anno di età, il socio acquisisce pienamente tutti i diritti associativi, compreso il diritto di voto, nonché la possibilità di essere eletto negli organi sociali e di ricoprire incarichi di responsabilità all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – Responsabilità dei soci

I soci sono tenuti ad operare nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e della normativa vigente.
Ciascun socio risponde personalmente delle proprie azioni secondo le disposizioni di legge e può incorrere in responsabilità:

- penale
- civile
- amministrativa
- disciplinare

nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Tesseramento, tessera sociale e assicurazione

La quota annuale di tesseramento costituisce una delle principali risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale determina annualmente la quota di propria competenza, tenendo conto dei costi assicurativi e delle esigenze organizzative dell'Associazione.
L'iscrizione dei soci comporta la copertura assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 per i volontari degli Enti del Terzo Settore.
Le modalità operative di gestione del tesseramento e delle polizze assicurative sono definite con apposite direttive nazionali.
La quota annuale di tesseramento dovrà essere corrisposta entro il 30 aprile di ogni anno.
In prossimità della scadenza dovrà essere data adeguata comunicazione a tutti i soci che, decorso il termine del 1° maggio senza il rinnovo della quota associativa, il socio non sarà più coperto dalla polizza assicurativa dell'Associazione e non potrà partecipare ad attività operative, istituzionali o di volontariato fino alla regolarizzazione della propria posizione associativa.
Le iscrizioni effettuate successivamente a tale termine saranno ammesse esclusivamente per i nuovi associati che richiedano l'adesione per la prima volta all'Associazione, salvo diversa deliberazione motivata del Consiglio Direttivo competente.
L'Associazione istituisce e mantiene aggiornato il Registro dei Volontari.
L'iscrizione nel Registro dei Volontari costituisce condizione necessaria per:

- svolgere attività operative;
- beneficiare della copertura assicurativa prevista dall'Associazione.

TITOLO IV
ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

Art. 11 – Attività di Protezione Civile

L'Associazione svolge attività di protezione civile finalizzate alla tutela della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente in caso di eventi calamitosi o situazioni di emergenza.
Le attività comprendono:

- previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi presenti sul territorio;

- mitigazione e riduzione dei rischi naturali o antropici;
- pianificazione e preparazione alle emergenze;
- attività di soccorso e assistenza alla popolazione; SECONDO ME DA TOGLIERE
- attività di soccorso e assistenza agli animali d'affezione e da reddito; SECONDO ME DA INSERIRE
- supporto alle autorità competenti durante le emergenze;
- attività di ripristino delle condizioni di normalità al termine degli eventi calamitosi.

Le attività sono svolte in collaborazione con istituzioni, enti locali, autorità competenti e strutture operative del sistema di protezione civile.
L'Associazione promuove la pianificazione e l'organizzazione delle attività di protezione civile attraverso strumenti operativi e programmi finalizzati a garantire interventi efficaci e coordinati.
La pianificazione comprende:

- analisi dei rischi presenti sul territorio;
- individuazione delle procedure operative;
- identificazione delle aree di emergenza e di accoglienza;
- definizione delle modalità di coordinamento con le autorità e le strutture operative competenti.

L'Associazione promuove la formazione continua dei soci operativi al fine di garantire un'adeguata preparazione tecnica e operativa.
La formazione comprende:

- corsi base per nuovi volontari;
- addestramenti pratici e simulazioni operative;
- corsi di aggiornamento periodico;
- partecipazione a esercitazioni organizzate da enti pubblici o strutture di protezione civile.

La partecipazione alle attività formative costituisce parte integrante dell'impegno del Socio Operativo.

Art. 12 – Attività di monitoraggio ambientale

Una delle principali attività dell'Associazione è rappresentata dal monitoraggio ambientale del territorio a livello nazionale, regionale e provinciale.
Tale attività viene svolta, nel territorio di competenza, da pattuglie composte da almeno due Soci Volontari Operativi ed è autorizzata dal Responsabile del gruppo regionale, provinciale, area vasta o dal responsabile del G.O.L.
Le attività di monitoraggio devono essere documentate mediante appositi modelli associativi, denominati "verbali di ricognizione", nei quali devono essere riportate in modo chiaro, circostanziato e comprensibile le eventuali situazioni di criticità rilevate durante il pattugliamento.
Al termine dell'attività, il rapporto viene consegnato al responsabile competente che, previa verifica, lo sottoscrive e lo inoltra al Presidente Regionale o Provinciale, ove costituito, il quale provvede alla successiva trasmissione alle autorità competenti secondo le procedure associative. Tale adempimento può essere svolto anche dal responsabile del G.O.L.
Al fine di organizzare in modo uniforme le attività di monitoraggio e controllo del territorio, il Consiglio Direttivo Nazionale può predisporre ulteriori modelli operativi da utilizzare su tutto il territorio nazionale.

Per svolgere attività di monitoraggio ambientale non è necessario essere Guardie decretate, in quanto le segnalazioni vengono inoltrate agli enti preposti e gli eventuali provvedimenti sono adottati esclusivamente dalle autorità competenti.

Art. 13 – Attività educative e formative

L'Associazione promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della prevenzione, della sicurezza, della solidarietà sociale e del volontariato.
A tal fine organizza:

- incontri pubblici e attività di sensibilizzazione sui rischi presenti nel territorio;
- eventi e iniziative per la promozione del volontariato;
- collaborazioni con enti pubblici, associazioni e realtà territoriali;
- attività volte a rafforzare il senso civico, la partecipazione e la responsabilità collettiva.

Particolare attenzione è rivolta alla tutela e al supporto delle categorie più vulnerabili della popolazione.
L'Associazione promuove attività educative e formative finalizzate allo sviluppo della consapevolezza dei rischi e alla diffusione dei comportamenti corretti in caso di emergenza.
Tra le attività rientrano:

- programmi di educazione alla protezione civile nelle scuole;
- corsi informativi rivolti alla popolazione;
- attività di formazione e aggiornamento dei volontari;
- esercitazioni e simulazioni operative.

Tali iniziative contribuiscono a sviluppare una comunità più preparata, consapevole e resiliente.

Art. 14 – Operatività territoriale

I soci operano nell'ambito territoriale della struttura associativa di appartenenza.
Le attività svolte devono essere coerenti con le finalità statutarie e con le attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore.
I soci appartenenti ai gruppi provinciali operano all'interno della provincia di appartenenza.
Per i soci che rivestono la qualifica di Guardia, il decreto di nomina ha validità territoriale limitata alla relativa provincia.
Qualora il socio sia in possesso di eventuale estensione del decreto ad altre province, le attività da svolgersi al di fuori della provincia di appartenenza dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente Provinciale o Regionale competente per il territorio nel quale si intende operare.
Sono considerate attività libere e, pertanto, non soggette ad autorizzazione preventiva:

- promozione dell'Associazione in occasione di fiere o manifestazioni;
- raccolte fondi;
- raccolte di alimenti per animali domestici;
- battesimi della sella;
- promozione del cavallo nelle attività di vigilanza ambientale e protezione civile;
- raccolta e distribuzione di alimenti a favore di persone, famiglie disagiate e persone senza fissa dimora.

Tali attività dovranno comunque essere comunicate tramite e-mail, almeno 48 ore prima del loro svolgimento, alla segreteria del gruppo provinciale e, per conoscenza, alla struttura regionale competente, indicando il giorno, il luogo e la tipologia dell'attività prevista.

Art. 15 – Guardie Ecologiche Volontarie

L'Associazione può svolgere attività di vigilanza ambientale volontaria, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché nel rispetto dei provvedimenti di nomina eventualmente conferiti alle singole guardie volontarie.
Le guardie operano esclusivamente nei limiti delle attribuzioni previste dalle normative applicabili e dai rispettivi provvedimenti autorizzativi o di nomina.
L'Associazione, quale ente riconosciuto ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale, può promuovere, coordinare e organizzare attività di vigilanza volontaria ambientale, zoofila, ittica, venatoria e di protezione del territorio, nonché attività formative e di aggiornamento del personale volontario, secondo quanto consentito dalla legge.
L'organizzazione, il coordinamento e le modalità operative dei servizi sono disciplinati dal Consiglio Direttivo Regionale, nel rispetto delle normative vigenti e delle eventuali autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.
Durante il servizio, le guardie volontarie devono indossare l'uniforme e l'equipaggiamento ufficialmente adottati dall'Associazione ed essere munite di tesserino identificativo in corso di validità, ove previsto.
Non è consentito l'utilizzo di uniformi, segni distintivi, dotazioni o dispositivi non autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale o non conformi alla normativa vigente.
È vietato l'uso di strumenti o dispositivi riservati alle Forze di Polizia o ad altri soggetti autorizzati, salvo specifica previsione normativa o autorizzazione delle Autorità competenti.
L'Associazione disciplina con propri regolamenti interni l'organizzazione dei servizi, delle uniformi, delle qualifiche operative e delle modalità di impiego del personale volontario.

Art. 16 – Coordinatore Nazionale delle Guardie Volontarie

Il Coordinatore Nazionale delle Guardie Volontarie è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
Egli svolge funzioni di coordinamento, indirizzo, vigilanza e supporto tecnico-operativo delle Guardie Volontarie presenti sul territorio nazionale.
In particolare, il Coordinatore Nazionale delle Guardie Volontarie:
a) esercita funzioni di controllo e coordinamento sui gruppi regionali, provinciali e di area vasta delle Guardie Volontarie appartenenti all'A.N.Gi.V.;
b) vigila sulla preparazione tecnico-giuridica delle Guardie Volontarie, promuovendone la diffusione e lo sviluppo all'interno dell'Associazione;
c) organizza e supervisiona corsi di formazione, preparazione e aggiornamento professionale delle Guardie Volontarie;
d) cura gli aspetti operativi, professionali e gestionali connessi al servizio delle Guardie Volontarie;
e) controlla il corretto utilizzo dei capi e distintivi approvati dall'Associazione, intervenendo in caso di violazioni regolamentari;
f) può assistere agli esami di valutazione delle Guardie Volontarie; a tal fine ogni gruppo è tenuto a comunicargli preventivamente l'inizio e la fine dei corsi, il luogo e la data d'esame, i nominativi dei docenti e le materie trattate;
g) può intervenire in sede d'esame formulando domande inerenti al programma formativo svolto.

Il Coordinatore Nazionale si rapporta con i Presidenti Regionali, Provinciali e di Area Vasta, nonché con i rispettivi responsabili locali delle Guardie Volontarie, riferendo

periodicamente al Presidente Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale in merito alle attività svolte.
Sono elementi identificativi essenziali delle Guardie Volontarie:
a) l'Albo Nazionale delle Guardie Volontarie;
b) il Distintivo Nazionale;
c) il Tesserino Nazionale.
L'Albo Nazionale delle Guardie Volontarie è tenuto e aggiornato dalla Segreteria Nazionale sulla base dei dati periodicamente trasmessi dalle Segreterie Regionali. A ciascuna Guardia Volontaria è assegnato un numero di matricola progressivo nazionale.
Il Distintivo Nazionale è costituito dal fregio nazionale recante il numero di matricola assegnato.
Il Tesserino Nazionale riporta gli estremi identificativi della Guardia Volontaria e, unitamente al decreto di nomina ove previsto, deve essere sempre portato al seguito durante lo svolgimento dei servizi.

TITOLO V
PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 17 – Codice deontologico
L'Associazione adotta un Codice Deontologico quale riferimento per i comportamenti dei soci.
Il Codice Deontologico è approvato con atto separato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 18 – Modalità elettive degli organi associativi
Possono essere eletti alle cariche dell'Associazione, sia nazionali che territoriali, esclusivamente i soci in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver riportato condanne definitive per delitti dolosi;
- non essere stati destinatari di provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione, inibizione o espulsione adottati dall'Associazione o da enti, organismi o associazioni operanti in settori analoghi, per fatti incompatibili con i principi e le finalità associative;
- essere in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- essere soci A.N.Gi.V. da almeno un anno compiuto;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- non ricoprire incarichi direttivi presso associazioni, enti o organizzazioni concorrenti, incompatibili o in conflitto con le finalità dell'A.N.Gi.V.

Art. 19 – Principio di democraticità interna
L'Associazione garantisce la partecipazione democratica dei soci alla vita associativa.
L'Assemblea dei soci costituisce l'organo sovrano dell'Associazione.

TITOLO VI
GESTIONE AMMINISTRATIVA, DOCUMENTAZIONE E BILANCI

Art. 20 – Documentazione amministrativa
L'Associazione è tenuta alla corretta tenuta dei registri associativi e dei registri dei volontari previsti dalla normativa vigente.

Art. 21 – Bilancio

L'Associazione redige annualmente:

- bilancio preventivo
- rendiconto economico-finanziario

secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 22 – Convenzioni e rapporti con enti esterni

Il Consiglio Direttivo Nazionale può stipulare convenzioni e accordi quadro con enti pubblici e privati per la realizzazione delle attività associative di interesse nazionale o generale.
Le articolazioni territoriali dell'Associazione possono, nel proprio ambito di competenza territoriale, stipulare convenzioni, accordi operativi e collaborazioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività associative locali, purché nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
L'Associazione, a ogni suo livello organizzativo, può instaurare rapporti di collaborazione o partenariato con enti pubblici, associazioni o organismi privati aventi finalità compatibili o affini a quelle associative.
Tali rapporti non comportano in alcun caso l'ingresso degli enti nell'organizzazione associativa né l'attribuzione agli stessi della qualifica di articolazione territoriale dell'Associazione.
Le convenzioni e collaborazioni devono essere formalizzate per iscritto e approvate dall'organo competente in relazione al rispettivo livello territoriale, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento.

TITOLO VII
DISCIPLINA E COMUNICAZIONE

Art. 23 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri opera a livello nazionale ed è competente per l'esame delle controversie associative, delle segnalazioni disciplinari e delle situazioni che possano compromettere il corretto funzionamento dell'Associazione o il rispetto dello Statuto e del Regolamento.
Il Collegio può essere attivato dal Presidente Regionale, dagli organi associativi competenti o direttamente dai soci interessati.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei Probiviri ascolta le parti interessate, acquisisce eventuali documentazioni e svolge le opportune verifiche, garantendo il diritto di contraddittorio e di difesa.
Al termine dell'istruttoria, il Collegio redige una relazione riassuntiva contenente le valutazioni e le eventuali proposte o indicazioni disciplinari, che viene trasmessa al Consiglio Direttivo Nazionale per gli adempimenti di competenza.
Il Collegio dei Probiviri informa il Direttivo Nazionale sugli esiti delle attività svolte e opera nel rispetto dei principi di riservatezza, correttezza e tutela dell'Associazione e dei suoi associati. NON VA BENE COSI' PERCHE' SULLO STATUTO L ART. 12 PREVEDE CHE SIA IL COLLEGIO A SENTENZIARE E "PUNIRE"

Art. 24 – Tutela dell'immagine dell'Associazione

I soci sono tenuti a mantenere comportamenti, atteggiamenti e dichiarazioni conformi ai principi di correttezza, lealtà e rispetto, evitando qualsiasi condotta che possa arrecare danno all'immagine, alla reputazione o alla credibilità dell'Associazione.
La tutela dell'immagine dell'Associazione costituisce interesse primario e prevalente.

È fatto obbligo ai soci di:
– adottare comportamenti coerenti con i valori e le finalità associative;
– evitare dichiarazioni pubbliche o private che possano generare discredito o confusione sull'operato dell'Associazione;
– mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri soci, degli organi associativi e dei soggetti esterni con cui l'Associazione interagisce.

È fatto divieto di:
– porre in essere comportamenti o rilasciare dichiarazioni lesive dell'onore, del decoro o della reputazione dell'Associazione;
– diffondere informazioni non verificate o fuorvianti relative all'Associazione;
– utilizzare il nome, il logo o l'immagine dell'Associazione in modo improprio o in contesti non autorizzati.
Eventuali criticità, contestazioni o dissensi devono essere espressi esclusivamente nelle sedi associative competenti e secondo modalità rispettose e costruttive.
La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce infrazione disciplinare.
I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 25 – Comunicazione istituzionale e social media

I soci, nell'utilizzo di strumenti di comunicazione, ivi compresi social network, piattaforme digitali e mezzi di diffusione pubblica, sono tenuti a:
– distinguere chiaramente le opinioni personali dalle comunicazioni ufficiali dell'Associazione;
– adottare comportamenti responsabili e rispettosi dell'immagine associativa;
– evitare la diffusione di contenuti che possano arrecare danno all'Associazione o ai suoi membri;
– rispettare la riservatezza delle informazioni interne.

È fatto divieto di:
– rilasciare dichiarazioni a nome dell'Associazione senza autorizzazione;
– pubblicare contenuti, immagini, video o informazioni relativi ad attività associative senza il necessario consenso, quando richiesto;
– utilizzare i canali social per finalità personali, politiche o commerciali riconducibili all'Associazione;
– diffondere contenuti offensivi, diffamatori o lesivi nei confronti dell'Associazione o dei suoi aderenti.
L'uso dei canali ufficiali dell'Associazione è regolato dalle disposizioni degli organi nazionali e dalle eventuali linee guida adottate.
La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce infrazione disciplinare.

Art 26 – Utilizzo delle comunicazioni radio

Gli apparati radio associativi sono strumenti operativi destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione.
L'assegnazione degli apparati è effettuata dall'organo competente ed è formalizzata mediante registrazione interna o atto di consegna. Il socio assegnatario ne diventa responsabile a tutti gli effetti.
Gli apparati devono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di comunicazioni radio e delle disposizioni associative.

I soggetti assegnatari sono tenuti a:
– custodire gli apparati con la massima diligenza;
– conservarli in luogo sicuro, idoneo a prevenirne smarrimento, danneggiamento o utilizzo improprio;
– utilizzarli esclusivamente per finalità operative e istituzionali;
– restituirli su richiesta dell'Associazione o alla cessazione dell'incarico o del rapporto associativo;
– segnalare tempestivamente eventuali guasti, smarrimenti o furti.
Per esigenze organizzative, gli apparati radio possono essere concessi in uso anche a soggetti esterni all'Associazione. In tali casi deve essere garantita la tracciabilità dell'assegnazione e il rispetto delle finalità associative e della normativa vigente.
Al di fuori delle attività operative, l'utilizzo degli apparati è consentito solo se espressamente autorizzato.

È fatto divieto di:
– utilizzare gli apparati per fini personali o estranei all'attività associativa;
– consentirne l'uso a soggetti non autorizzati;
– utilizzare frequenze, codici o modalità non conformi alla normativa vigente;
– diffondere informazioni riservate o dati sensibili non necessari.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo costituisce violazione disciplinare e può comportare responsabilità personale anche sotto il profilo civile e, nei casi previsti, penale.

Art. 27 – Utilizzo del nome, del logo e dei segni distintivi

L'utilizzo del nome, del logo e di qualsiasi segno distintivo dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV è riservato esclusivamente all'Associazione e può essere effettuato dai soci e dalle articolazioni territoriali unicamente per finalità istituzionali e nel rispetto delle disposizioni associative.

È fatto obbligo di:
– utilizzare il logo nella sua forma ufficiale, senza modifiche, alterazioni o adattamenti non autorizzati;
– attenersi alle linee guida eventualmente adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
– utilizzare il nome e il logo esclusivamente in contesti coerenti con le finalità associative.

È fatto divieto di:
– utilizzare il nome, il logo o i segni distintivi per fini personali, politici, commerciali o comunque estranei alle attività associative;
– concedere a terzi l'utilizzo del logo senza preventiva autorizzazione scritta;
– utilizzare il logo in contesti che possano arrecare danno all'immagine o alla reputazione dell'Associazione.

È inoltre vietata la realizzazione, produzione o distribuzione di materiali, capi di abbigliamento, gadget o qualsiasi altro oggetto recante il nome, il logo o i segni distintivi dell'Associazione senza preventiva autorizzazione del competente organo regionale o di un suo delegato.
L'utilizzo del logo da parte di soggetti esterni è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo competente e per finalità compatibili con gli scopi associativi.
Ogni utilizzo non autorizzato costituisce violazione disciplinare e può comportare responsabilità personale anche sotto il profilo civile.

Art. 28 – Utilizzo della divisa e dei segni identificativi

La divisa dell'Associazione costituisce elemento identificativo ufficiale ed è finalizzata a rendere riconoscibili i soci durante lo svolgimento delle attività istituzionali.
L'utilizzo della divisa è consentito esclusivamente:
– durante attività associative autorizzate;
– in occasione di eventi ufficiali;
– nei casi espressamente previsti dalle disposizioni interne.

I soci sono tenuti a:
– indossare la divisa in modo decoroso e conforme alle disposizioni associative;
– utilizzare esclusivamente capi e distintivi ufficialmente approvati;
– esibire, ove previsto, il tesserino identificativo in corso di validità.

È fatto divieto di:
– indossare la divisa al di fuori delle attività associative autorizzate;
– utilizzare la divisa per fini personali o in contesti non coerenti con le finalità dell'Associazione;
– modificare, alterare o integrare la divisa con elementi non autorizzati;
– utilizzare segni distintivi, gradi o qualifiche non riconosciuti dall'Associazione.
L'uso improprio della divisa o dei segni identificativi è considerato grave violazione disciplinare, in quanto idoneo a generare confusione con soggetti istituzionali o a ledere l'immagine dell'Associazione.

Art. 29 – Disciplina e procedimenti disciplinari

Le violazioni delle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento, delle direttive degli organi associativi e dei principi dell'Associazione costituiscono infrazioni disciplinari.
I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto dallo Statuto.
In relazione alla gravità dei fatti, possono essere applicate le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dalle attività associative;
- sospensione da incarichi o cariche;
- espulsione dall'Associazione.

Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione e possono essere graduate anche in relazione alla recidiva.
Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto dei principi di imparzialità, contraddittorio e diritto di difesa. Il socio interessato deve essere informato dei fatti contestati e ha diritto di presentare memorie difensive o essere ascoltato.

In caso di particolare gravità o urgenza, il Consiglio Direttivo Nazionale può adottare misure cautelari temporanee, tra cui la sospensione dalle attività associative o dagli incarichi, da sottoporre a ratifica del Collegio dei Probiviri.
I provvedimenti disciplinari hanno effetto dalla data della comunicazione all'interessato e sono vincolanti per tutti i soci e per tutte le articolazioni territoriali.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Mezzi e attrezzature
I mezzi e le attrezzature dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per attività associative, salvo preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo competente per esigenze straordinarie o finalità comunque compatibili con gli scopi istituzionali dell'Associazione.
Il conducente risponde di:
– uso improprio
– violazioni del codice della strada
– danni per negligenza

Art. 31 – Direttive operative
Il Consiglio Direttivo Nazionale può emanare direttive, linee guida e circolari operative per l'attuazione del presente Regolamento.

Art. 32 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Direttivo Nazionale.